

COMUNE DI MARTELLAGO

PROVINCIA DI VENEZIA COMANDO POLIZIA LOCALE Cod. fisc. 82003170279

Lì. 24 NOVEMBRE 2006

Ordinanza n. 176

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI MARTELLAGO DEL VENERDI'.

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28.9.2006 avente per oggetto: "Trasferimento del mercato settimanale di Martellago in Via Fapanni – Piazza Bertati";
- Preso atto che la nuova area interessata allo svolgimento del mercato settimanale è stata attrezzata per installare i banchi di vendita dei commercianti;
- Vista la necessità che, nel giorno di svolgimento del mercato, tutta l'area interessata, sia interdetta alla circolazione veicolare con esclusione degli operatori commerciali e degli autorizzati;
- Ritenuto dover regolamentare il traffico al fine di garantire la sicurezza stradale e la razionale gestione della mobilità, la pubblica incolumità e l'ordinato e regolare vivere delle persone;
- Visto l'art. 10 del Regolamento Comunale "per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 3.6.2002;
- Visto il Decreto Legislativo del 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107, D. Lgs. 18.82000, n. 267;
- Visto l'art. 65 dello Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 6.4.2001;
- Viste le determinazioni del Sindaco n. 21 e 22 del 29.12.2004;

ORDINA

Con decorrenza immediata,

1. L'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli, i giorni di venerdì dalle ore 5.00 alle ore 14.00, in tutta l'area interessata al mercato settimanale di Martellago che si svolge in Piazza Bertati,

- in Via Fapanni, comprese le piazzole di parcheggio laterali, nel tratto tra l'intersezione con la S.R. "Castellana" ed il civico 18

della stessa Via Fapanni,

- in Via Friuli nel tratto compreso tra l'intersezione di Via Milano e l'intersezione con Via Fapanni;

- in Via Grimani nel tratto compreso tra il civico 22 e l'intersezione con la Via Fapanni;

- All'interno dell'area interessata è consentito il transito a passo d'uomo dei veicoli dei residenti il cui passo carraio insista nell'area in questione, e condurre le biciclette (velocipedi) a mano;
- 3. La circolazione a doppio senso di marcia in Via Grimani nel tratto già regolato a senso unico, compreso tra l'intersezione della Via principale e l'intersezione con la Via Fapanni;
- 4. L'istituzione permanente del limite massimo di velocità di Km/h 30 in Via Friuli nel tratto compreso tra la Via Roma e la Via Fapanni.

L'Ufficio Tecnico Comunale, Settore patrimonio e manutenzione, è incaricato della posa in opera della segnaletica necessaria ad informare di quanto sopra riportato, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 285/92 e relativo Regolamento, la quale sarà installata in tutti gli accessi all'area e ripetuta adeguatamente all'interno;

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente

legislazione;

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92 sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune;

In alternativa, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto.

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Erminio Tormen